Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 1 - 2022

Verona, 31 gennaio 2022

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News del settore Ambiente e Sicurezza (A&S)

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa.....3
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Circolare n. 16/2021, proroga stato emergenza.....4
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021.....4
AMBIENTE/MUD - Nuova modulistica e presentazione entro il 21 maggio p.v. 4

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - D.L. 7 gennaio 2022 n. 1, obbligo vaccinale dai 50 anni di età.....5
EMERGENZA COVID 19 - Modifiche alle disposizioni per la quarantena.....6
EMERGENZA COVID 19 -Domande frequenti uso mascherina e norme quarantena.....7
EMERGENZA COVID 19 -Tabella aggiornata delle attività consentite.....9
EMERGENZA COVID 19 – Green pass base e rafforzato, obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro modifiche dal 01 gennaio 2022 e dal 15 febbraio 2022.....10
EMERGENZA COVID 19 - Green pass ed accesso a servizi e attività, Dpcm 21.01.2022.....11
EMERGENZA COVID 19 - Validità certificazioni verdi.....11
EMERGENZA COVID 19 - Portale Regione Veneto, tamponi e certificati inizio/fine isolamento...12
EMERGENZA COVID 19 - I test in farmacia gratuiti, nota inviata Regione Veneto.....13
EMERGENZA COVID 19 - Rientri in Italia dalla Ue solo con green pass.....14
EMERGENZA COVID 19 - Green Pass, nuove regole dal 1 febbraio 2022, Faq ministeriali aggiornate, proroga esenzioni fino al 28 febbraio p.v.....14

NEWS AREA TECNICA

SOSTANZE PERICOLOSE - Nuovi obblighi di autorizzazione per quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP e DIBP) già elencati in allegato XIV.....16

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Modificato il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/08 con il cd. Decreto fiscale, novità per la figura del preposto.....18

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Aggiornamento normativa

https://www.apiverona.it/albo-gestori-ambientali-aggiornamento-normativa-4/

Pubblicate dal Comitato dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali le seguenti circolari:

circolare n. 15 del 22 dicembre 2021 recante un aggiornamento sui Quiz verifica di idoneità Responsabile Tecnico

circolare n. 14 del 21 dicembre 2021 riguardante l'attribuzione dei codici dell'EER 20 03 04 E 20 03 06 in applicazione del D.Lgs 116/2020 e della Legge 108/2021.
A seguito della conversione del D.L. n.77/2021 nella L. 108/2021, che ha modificato l'art. 230 comma 5 del D.Lgs n. 152/2006 e dell'entrata in vigore del D.Lgs n.116/2020, che ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, i rifiuti delle fosse settiche e delle reti fognarie, ex art. 183, comma 1 lettera b-*sexies)*, del D.Lgs n. 152/2006, chiarendo, al successivo art. 184 comma 3 che gli stessi sono classificati rifiuti speciali, sono pervenute al Comitato nazionale da parte delle Sezioni regionali e delle associazioni di categoria richieste di chiarimento riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20 03 04 e 20 03 06 ai fini dell' iscrizione all'Albo nelle categorie 1 e 4.
Al riguardo si ritiene che, con l'entrata in vigore delle predette norme, con particolare riferimento al fatto che i rifiuti in oggetto hanno mutato la loro classificazione da urbani a speciali, gli stessi possano essere attribuiti ai fini dell' iscrizione all'Albo nella sola categoria 4, alle imprese in possesso di iscrizione all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Tuttavia le imprese iscritte in categoria 1, con procedura ordinaria e semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei provvedimenti d'iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei provvedimenti medesimi.

circolare n. 13 del 21 dicembre 2021 contenente chiarimenti circa l'efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo.
In ordine alle diverse richieste pervenute al Comitato nazionale sulla validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo dell'Albo e sulla corretta data da inserire all'interno del F.I.R., si è ritenuto opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
Sul primo punto si rimanda al contenuto della delibera n.1 del 10 febbraio 2016 e della successiva delibera n.2 del 24 giugno 2020, con le quali il Comitato nazionale ha già avuto modo di disciplinare la validità dei provvedimenti stessi.
Sul secondo punto si chiarisce che la data da riportare all'interno del F.I.R. deve coincidere con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo. In fase di prima iscrizione tale data coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il provvedimento è notificato all'impresa successivamente alla scadenza dell'iscrizione.
Qualora il provvedimento di rinnovo, venga notificato all'impresa prima della scadenza dell'iscrizione in essere, l'efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Circolare n. 16/2021, proroga stato emergenza
https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-ambientali-circolare-n-162021-proroga-stato-emergenza/

Pubblicata la circolare 30 dicembre 2021, n. 16 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientale MiTE, che sostituisce la circolare n. 9 del 29 luglio 2021, con la quale si ricorda che il DL 221/2021 ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza nazionale da Covid-19 sino al 31 marzo 2022.

Di conseguenza le iscrizioni in scadenza nell'arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, **conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022**, ferma restando l'efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.

Resta inteso che per il legittimo esercizio dell'attività oggetto dell'iscrizione l'impresa deve:
a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l'accertata inosservanza può dare luogo all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nelle categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'iscrizione e quella del 29 giugno 2022;
c) comunicare le variazioni dell'iscrizione. Si rende noto, inoltre, che le imprese possono verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all'interno della propria area riservata sul sito web www.albonazionalegestoriambientali.it

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI - Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021
https://www.apiverona.it/albo-nazionale-gestori-ambientali-deliberazione-n-14-del-21-dicembre-2021/

Pubblicata dall'Albo Nazionale Gestori Ambientale MiTE, la Deliberazione n.14 del 21 dicembre 2021 recante "definizione del modello unico e dei contenuti del formulario di trasporto rifiuti ai sensi dell'articolo 230 comma 5 del Decreto Legislativo 152/2006".

Con tale delibera viene approvato il modello di documento unico di trasporto da utilizzare per l'attività di spurgo reti fognarie ed idriche per singolo automezzo e per percorso giornaliero di trasporto dei rifiuti da esse prodotti.

AMBIENTE/MUD - Nuova modulistica e presentazione entro il 21 maggio p.v.
https://www.apiverona.it/ambientemud-nuova-modulistica-e-presentazione-entro-il-21-maggio-p-v/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2022 (supplemento ordinario n. 4) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2021 con cui è stato approvato il modello unico di dichiarazione ambientale per l'anno 2022.

Tale decreto sostituisce completamente il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 e dispone che il modello unico di dichiarazione (MUD) ambientale approvato dovrà essere utilizzato per le dichiarazioni da presentare entro il 30 aprile di ogni anno, con riferimento all'anno precedente.

Poiché il Dpcm 17 dicembre 2021 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2022, il termine per la presentazione della dichiarazione, ai sensi di quanto stabilito dalla legge 70/1994

istitutiva del Mud, **è prorogato dal 30 aprile 2022 al 21 maggio 2022 (120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto)**.

Il nuovo Dpcm **conferma l'articolazione del modello in 6 comunicazioni** (rifiuti, veicoli fuori uso, imballaggi, Raee, urbani e Aee) già prevista dal previgente Dpcm 23 dicembre 2020, recante il modello che è stato utilizzato per la dichiarazione 2021.

Il provvedimento infatti contiene il modello e le istruzioni per la presentazione delle seguenti Comunicazioni:
- Comunicazione Rifiuti;
- Comunicazione Veicoli Fuori Uso;
- Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio;
- Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche;
- Comunicazione Rifiuti Urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
- Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche.

Seguirà circolare con indicazioni per il consueto servizio di controllo/compilazione presso i nostri Uffici.

NEWS SICUREZZA

EMERGENZA COVID 19 - Decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1, obbligo vaccinale dai 50 anni di età
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-decreto-legge-7-gennaio-2022-n-1-obbligo-vaccinale-dai-50-anni-di-eta/

Fonte Ministero Salute

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7.1.2022 **il decreto legge 7 gennaio 2022 n. 1 "**Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore". Il provvedimento mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

Obbligo vaccinale
In vigore dall'8 gennaio 2022 l’obbligo vaccinale per tutti **coloro che hanno compiuto 50 anni e più**.Senza limiti di età, l’obbligo vaccinale è esteso anche al **personale universitario** così equiparato a quello scolastico.

Green pass rafforzato, esteso obbligo a lavoratori dai 50 anni
Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato per l’accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio 2022.

Green pass base, estensione obbligo
È esteso l’obbligo di Green pass base (tampone/guarigione/vaccinazione) a coloro che accedono ai servizi alla persona (dal 20 gennaio) e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (dal 1 febbraio) fatte salve eccezioni che saranno individuate con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

Scuola, regole per la gestione dei casi positivi
Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.
•*Scuola dell'infanzia*
Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

•*Scuola primaria*
Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività, test che sarà ripetuto dopo cinque giorni. In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

•*Scuola secondaria di primo e secondo grado, sistema di istruzione e formazione professionale*
Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2. Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe. Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.

Si ricordano le norme già in vigore:
- obbligo di mascherina all'aperto in tutta Italia
- obbligo di indossare la mascherina FfP2 sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e sul trasporto pubblico locale

EMERGENZA COVID 19 - Modifiche alle disposizioni per la quarantena
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-modifiche-alle-disposizioni-per-la-quarantena/

Fonte Ministero Salute

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30.12.2021 **il decreto legge 229 del 30 dicembre 2021,** che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria. Di seguito le principali misure.

Green Pass rafforzato
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l'uso del Green Pass rafforzato a una serie di attività anche all'aperto. Sarà inoltre necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Quarantene
Dal 31 dicembre 2021, il decreto prevede che la quarantena preventiva non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, a queste persone è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare.

Capienze per eventi e competizioni sportive
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Il Ministero della Salute ha inoltre emanato la **circolare prot. 60136 del 30 dicembre 2021**, con la quale vengono aggiornate le misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron.

QUARANTENA
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
1. Soggetti **non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario** (i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) **o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni:** rimane inalterata l'attuale misura della **quarantena** prevista nella durata di **10** giorni dall'ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
2. Soggetti **che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici**: la **quarantena** ha durata di **5** giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**;
3. Soggetti **asintomatici che** abbiano ricevuto la dose booster, oppure **abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,** non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5.
E' prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
4. Gli **operatori sanitari** devono eseguire **tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno** dall'ultimo contatto con un soggetto contagiato.

Per i **contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2**, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l'uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza passiva.

ISOLAMENTO
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento può essere ridotto da **10 a 7 giorni**, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un **test molecolare o antigenico con risultato negativo**.

EMERGENZA COVID 19 -Domande frequenti uso mascherina e norme quarantena
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-domande-frequenti-e-tabella-delle-attivita-consentite/

Fonte www.governo.it

E' possibile consultare le **FAQ sull'utilizzo della mascherina e sulle nuove norme per la quarantena, valide su tutto il territorio nazionale**.

Nuove norme sulla quarantena Le nuove norme sulla quarantena per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un positivo al COVID-19 si applicano a partire dal 31 dicembre 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229.
Il decreto prevede che, in caso di contatto stretto con un soggetto confermato positivo al COVID-19, la quarantena preventiva non si applichi:
- alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale "primario" (senza richiamo) da 120 giorni o meno;
- alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno;
- alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta "terza dose" o "booster").

A tutte queste categorie di persone si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2 fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l'undicesimo giorno dall'ultimo contatto). È prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di auto-sorveglianza.

Ai contatti stretti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e che abbiano comunque un green pass rafforzato valido, se asintomatici, si applica una quarantena con una durata di 5 giorni con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno.

Per i soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni, continua a vigere la quarantena di 10 giorni dall'ultime esposizione, con obbligo di un test molecolare o antigenico negativo al decimo giorno.

Ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l'isolamento è ridotto a 7 giorni purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

In tutti i casi descritti, per la cessazione della quarantena è necessario l'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare. Nel caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il referto negativo, anche con modalità elettroniche.

In quali zone è obbligatorio avere con sé dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie? L'obbligo di avere con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) è valido su tutto il territorio nazionale.

Quando e dove si deve indossare la mascherina? I dispositivi di protezione delle vie respiratorie (meglio conosciuti come mascherine) devono essere obbligatoriamente indossati all'aperto su tutto il territorio nazionale. Inoltre, devono essere indossati in tutti i luoghi al chiuso diversi dalla propria abitazione, compresi i mezzi di trasporto pubblico (aerei, treni, autobus). L'obbligo non è comunque previsto per:
- bambini sotto i 6 anni di età;
- persone che, per la loro invalidità o patologia, non possono indossare la mascherina;
- operatori o persone che, per assistere una persona con disabilità, non possono a loro volta indossare la mascherina (per esempio: chi debba interloquire nella L.I.S. con persona non udente).

Inoltre, non è obbligatorio indossare la mascherina, sia all'aperto che al chiuso:
- mentre si effettua l'attività sportiva;
- mentre si mangia o si beve, nei luoghi e negli orari in cui è consentito;
- quando, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l'isolamento da persone non conviventi.

Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività lavorativa, la mascherina è obbligatoria nelle situazioni previste dagli specifici protocolli di settore.
È comunque fortemente raccomandato l'uso delle mascherine anche all'interno delle abitazioni private, in presenza di persone non conviventi.

È obbligatorio usare uno specifico tipo di mascherina? La normativa prevede l'obbligo di indossare la mascherina FFP2 in specifiche situazioni:
- per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati;
- per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all'aperto
- per l'accesso e l'utilizzo di: voli commerciali; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto passeggeri interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus e pullman di linea adibiti a servizi di trasporto tra più di due regioni; autobus e pullman adibiti a servizi di noleggio con conducente; funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento; mezzi del trasporto pubblico locale o regionale;
- per le persone che hanno avuto un contatto stretto con un caso confermato positivo al COVID-19 e che, sulla base delle norme in vigore, non sono soggette alla quarantena ma soltanto all'autosorveglianza, fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo.

Le mascherine chirurgiche - o comunque un dispositivo che conferisce una superiore protezione come le mascherine FFP2- devono essere indossate nell'ambito delle attività economiche e sociali (ad esempio ristorazione, attività turistiche e ricettive, centri benessere, servizi alla persona, commercio al dettaglio, musei, mostre, circoli culturali, convegni e congressi, etc.) nelle situazioni previste nei protocolli di settore.

In tutte le altre situazioni, salvo che i protocolli di settore prevedano diversamente, possono essere utilizzate anche mascherine "di comunità", monouso, lavabili, eventualmente autoprodotte, purché siano in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate a coprire il volto, dal mento fino al di sopra del naso.

Pagina aggiornata il 10 gennaio 2022

EMERGENZA COVID 19 -Tabella aggiornata delle attività consentite
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-tabella-aggiornata-delle-attivita-consentite/

Fonte www.governo.it

On line la **tabella aggiornata al 18/01/2022** delle attività consentite senza green pass, con green pass "base" e con green pass "rafforzato".

Inoltre, è possibile consultare le **FAQ sulle restrizioni valide su tutto il territorio nazionale**. Per ulteriori faq sul Green Pass, si può visitare il sito dedicato alle certificazioni verdi.

EMERGENZA COVID 19 – Green pass base e rafforzato, obbligatorio per accedere ai luoghi di lavoro modifiche dal 01 gennaio 2022 e dal 15 febbraio 2022
https://www.apiverona.it/covid-19-green-pass-base-e-rafforzato-obbligatorio-per-accedere-ai-luoghi-di-lavoro-modifiche-dal-01-gennaio-2022-e-dal-15-febbraio-2022/

Richiamiamo la circolare Apindustria del 24/09/2021 prot. 140/21 (clicca qui) per comunicare le nuove misure introdotte dai D.L. 30/12/2021 (clicca qui) e D.L. 07/01/2022 (clicca qui) per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, ai fini del contenimento della diffusione dell'epidemia.

E' stato previsto un obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ossia nati prima del 15/06/1972 (eccezion fatta per i soggetti esenti).
Per tali soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) o che a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o che non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.

I lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale che comunicano all'azienda di non essere in possesso della suddetta certificazione verde o che ne risultano privi al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati:
– senza conseguenze disciplinari;
– con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione delle predette certificazioni, e comunque non oltre il 15 giugno 2022. Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Ricordiamo che la violazione da parte del lavoratore che accede al posto di lavoro in violazione dell'obbligo vaccinale e/o di esibizione del green pass è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500.

A carico del datore di lavoro che ometta di verificare il rispetto dell'obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, al fine dell'accesso al luogo di lavoro, è applicabile la sanzione amministrativa da 400 euro a 1.000 euro, di competenza del Prefetto.

Riepilogando:
- per lavoratori di età inferiore ai 50 anni per accedere al posto di lavoro è sufficiente il cosiddetto green pass base (ottenuto anche da tampone rapido o molecolare),
- per i lavoratori ultracinquantenni, a partire dal 15/02/2022, potranno accedere al lavoro solo con il green pass rafforzato (ottenuto da vaccinazione).

Ricordiamo che l'obbligo di verifica del possesso del green passa resta in capo al datore di lavoro secondo le modalità già previste nelle procedure individuate per le verifiche iniziate il 15/10/2021 ed allo stato attuale permane fino al 31/03/2022, data di fine stato di emergenza.
Alleghiamo il modello aggiornato della procedura interna di controllo delle certificazioni (clicca qui).

EMERGENZA COVID 19 - Green pass ed accesso a servizi e attività, il Presidente Draghi firma il Dpcm del 21 gennaio 2022
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-green-pass-ed-accesso-a-servizi-e-attivita-il-presidente-draghi-firma-il-dpcm-del-21-gennaio-2022/

Approvato il Dpcm 21 gennaio 2022 che individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

La deroga vale per i servizi e le attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti:

- alimentare e prima necessità;
- sanitario;
- veterinario;
- di giustizia;
- di sicurezza personale.

Nell'allegato al decreto vengono elencate tutte le attività commerciali in cui **dal primo febbraio p.v.** sarà possibile continuare ad accedere senza Green pass. . Il decreto avrà infatti efficacia a far data dal 1° febbraio 2022 e il rispetto delle misure sarà assicurato dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali sarà consentito l'accesso senza green pass sono:
1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

EMERGENZA COVID 19 - Validità certificazioni verdi
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-validita-certificazioni-verdi/

Come noto, dal 15 febbraio 2022 il **green pass rafforzato** (vaccinazione o guarigione) è esteso ai lavoratori pubblici e privati dai 50 anni di età, per l'accesso ai luoghi di lavoro. Si ricorda che dall'8 gennaio 2022 è in vigore l'obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022, ossia nati prima del 15/06/1972 (eccezion fatta per i soggetti esenti).

Esteso anche l'uso del **green pass base** (vaccinazione, guarigione o tampone):

- dal 20 gennaio a chi accede ai servizi alla persona;
- dal 1° febbraio a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali.

Si evidenzia che dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass da vaccinazione (completamento del ciclo primario e dose di richiamo) e guarigione post vaccinazione sarà ulteriormente ridotta da 9 a 6 mesi, quindi molte certificazioni verdi saranno scadute per effetto di tale riduzione (in pratica tutte le certificazioni verdi - doppia dose o guarigione - ottenute prima del 01/08/2021 non saranno più valide perché scadute).

EMERGENZA COVID 19 - Portale della Regione Veneto per i tamponi e i certificati di inizio e fine isolamento
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-portale-della-regione-veneto-per-i-tamponi-e-i-certificati-di-inizio-e-fine-isolamento/

Attiva dal 24 gennaio c.a. la Piattaforma della Regione del Veneto che permette di consultare materiale informativo, accedere alla propria scheda personale, scaricare i propri certificati di isolamento e prenotare tamponi e la vaccinazione anti-COVID19.

È suddivisa in quattro sezioni:

1. Scheda personale COVID-19
La sezione è consultabile da chi ha effettuato nella regione Veneto un tampone (antigenico o molecolare) risultato positivo. In questa sezione è possibile registrare alcune informazioni per la sorveglianza epidemiologica come lo stato di sintomatico o asintomatico, nonché ottenere i certificati di inizio e fine isolamento ed il certificato di negativizzazione. Si accede con SPID o CIE.

2. Informazioni utili
Questa sezione contiene del materiale informativo aggiornato secondo le attuali indicazioni ministeriali, sulle procedure ed i comportamenti da attuare in caso di infezione o di contatto con casi positivi. È ad ad accesso libero.

3. Prenotazione tampone
In questa sezione è possibile effettuare la prenotazione per tampone per tutti i soggetti risultati positivi a un test effettuato nella regione Veneto e risultanti attualmente positivi, anche senza ricetta del Medico.

4. Prenotazione appuntamento vaccinale
La piattaforma permette di accedere anche al già esistente portale per la prenotazione di vaccinazioni anti Covid-19. Accesso mediante Codice fiscale e ultime 6 cifre tessera TEAM.

link https://sorveglianzacovid.azero.veneto.it
A partire dal 24.1.2022, viene inviato un SMS a tutti i soggetti che abbiano effettuato nei 4 giorni precedenti un tampone con esito positivo disponibile negli applicativi regionali, invitandoli ad accedere alla piattaforma regionale. Successivamente ogni giorno sarà inviato un SMS a tutti i nuovi soggetti positivi. È già in corso di attivazione la possibilità per i genitori di accedere alla scheda di sorveglianza del proprio figlio.

EMERGENZA COVID 19 - I test effettuabili in farmacia gratuitamente e nota inviata dalla Regione Veneto
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-i-test-effettuabili-in-farmacia-gratuitamente-e-nota-inviata-dalla-regione-veneto/

Con comunicato n° 164 del 24 gennaio 2022 la Regione Veneto, dopo che il Ministero della Salute ha recentemente confermato la possibilità di utilizzare anche i test antigenici di prima generazione (attualmente in uso alla Farmacie e ai Pediatri di Libera Scelta a ai Medici di Medicina Generale) anche per determinare la guarigione e la fine del periodo di isolamento, la Regione del Veneto ha provveduto subito a garantire a tutti i cittadini questa opportunità prevedendo la possibilità di effettuare il test di fine isolamento a soggetti positivi, oltre che prenotando presso i Punti Tampone delle Aziende ULSS, anche dal proprio Medico curante e presso le Farmacie.

Agli interessati a fruire di questa opportunità va ricordato di rispettare sempre gli intervalli minimi per programmare il test di fine isolamento (7 giorni per chi è completamente vaccinato o guarito da meno di 120 giorni e 10 giorni per gli altri). In ogni caso il test deve essere effettuato dopo tre giorni senza sintomi.

La Regione del Veneto ha quindi previsto la possibilità di effettuare gratuitamente da oggi, 24 gennaio, tutti i seguenti test anche presso le Farmacie presentando specifica documentazione:

AMBITO	SOGGETTI	DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
CONTATTI DI CASO	**Test di fine quarantena per i contatti di caso**	Provvedimento di quarantena rilasciato dall'Azienda ULSS o dal Medico Curante (MMG, PLS o MCA)
POSITIVI	**Tutti i soggetti positivi (inclusi i minori) per definire la negativizzazione e la fine isolamento**	Provvedimento di isolamento rilasciato dall'Azienda ULSS, dal Medico Curante (MMG, PLS o MCA)
CONTATTI SCOLASTICI	**Studenti delle scuole secondarie di primo o secondo grado in regime di auto-sorveglianza**	Prescrizione (ricetta elettronica riportante il seguente "codice AIC": 983790294) del medico curante - PLS o MMG (Art. 4, co. 1, lett. c), DL n. 1/2022)
	Bambini e alunni identificati come contatti scolastici ("*Sorveglianza con testing*" o fine quarantena scolastica)	Comunicazione dell'Azienda ULSS o dell'Istituto Scolastico del bambini/alunno

EMERGENZA COVID 19 - Rientri in Italia dalla Ue solo con green pass, ordinanza Ministero Salute
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-rientri-in-italia-dalla-ue-solo-con-green-pass-ordinanza-ministero-salute/

Pubblicata dal Ministero un'ordinanza del 27 gennaio 2022 sulla vigilanza degli ingressi in Italia dall'estero, in vigore dal 1° febbraio 2022.
L'ordinanza prevede:

- corridoi turistici estesi anche a Cuba, Singapore, Turchia, Thailandia (limitatamente all'isola di Phuket), Oman e Polinesia francese (prassi di riferimento su Indicazioni volte alla prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID–19 nei corridoi turistici Covid-free);
- ingresso soltanto con green pass per chi proviene dall'Unione Europea, ovvero revocate le misure del 14 dicembre 2021 e si applica l'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della salute 22 ottobre 2021.

EMERGENZA COVID 19 - Green Pass, nuove regole dal 1 febbraio 2022, Faq ministeriali aggiornate, proroga esenzioni fino al 28 febbraio p.v.
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-green-pass-nuove-regole-dal-1-febbraio-2022-faq-ministeriali-aggiornate-proroga-esenzioni-fino-al-28-febbraio-p-v/

Si ricorda che, ai sensi del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, da **martedì 1 febbraio 2022** è necessario essere in possesso di green pass base (ottenuto con tampone antigenico rapido valido 48 ore o molecolare per 72 ore, guarigione o vaccinazione) per accedere a pubblici uffici - servizi postali, bancari e finanziari - attività commerciali, ad eccezione di quelle che "soddisfano le esigenze essenziali e primarie della persona".

Per quanto concerne le attività commerciali, il DPCM del 21.1.2022 dispone che non serve il Green Pass per accedere a:

- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande (escluso in ogni caso il consumo sul posto);
- Negozi di commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
- Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali in esercizi specializzati;
- Attività di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
- Negozi di commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

Di seguito le FAQ aggiornate pubblicate sul sito del Governo:
I lavoratori delle strutture per il cui accesso è richiesto agli utenti, dal 10 gennaio 2022, il cosiddetto green pass rafforzato sono soggetti al medesimo obbligo e a decorrere dalla stessa data? Ai lavoratori dipendenti impiegati presso strutture e attività di cui all'articolo 9-bis, del decreto-legge n. 52 del 2021 per le quali è richiesto il cd. green pass "rafforzato"(tra cui, a titolo esemplificativo, alberghi, convegni, congressi, sagre, ristoranti, musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre; piscine, centri natatori, palestre, centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, centri sociali e ricreativi, sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò) è richiesto solo il green pass "base" e non quello rafforzato, che sarà invece obbligatorio per i soli lavoratori ultracinquantenni, a decorrere dal 15 febbraio 2022.

Coloro che accedono agli esercizi commerciali esenti dal cd. green pass previsti dall'allegato del possono acquistare ogni tipo di merce in essi venduta? Sì, l'accesso ai predetti esercizi commerciali consente l'acquisto di qualsiasi tipo di merce, anche se non legata al soddisfacimento delle esigenze essenziali e primarie individuate dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Quali controlli sulla clientela devono svolgere i titolari degli esercizi commerciali e i responsabili dei servizi e degli uffici che soddisfano esigenze essenziali e primarie della persona ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022? I titolari degli esercizi commerciali di vendita di prodotti alimentari e bevande verificano che i soggetti privi di green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto e non devono effettuare ulteriori controlli; i responsabili dei servizi e degli uffici, invece, controllano, anche a campione, il possesso del green pass base per i soggetti che accedono ai loro servizi o uffici per esigenze di salute, sicurezza e giustizia diverse da quelle previste nel dpcm 24 gennaio 2022.

I titolari degli esercizi commerciali diversi da quelli che soddisfano le esigenze alimentari, mediche e di prima necessità ai sensi del dpcm 24 gennaio 2022, devono assicurare i controlli del green pass all'ingresso? No. I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all'ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all'ingresso della clientela nei locali.

CENTRI COMMERCIALI

Nei centri commerciali che comprendono al loro interno più tipologie di attività, sarà consentito accedere SENZA Green Pass SOLO nei negozi essenziali di cui al precedente elenco, in tutti le altre attività commerciali sarà necessario esibire il green pass base. (in zona arancione, nei giorni festivi e prefestivi, l'accesso ai negozi presenti nei centri commerciali è consentito solo con green pass rafforzato, ad esclusione sempre delle attività essenziali).

VERIFICA GREEN PASS

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività per cui è richiesto il green pass, sono tenuti a verificarne il possesso mediante la lettura del QR CODE, utilizzando l'applicazione "VerificaC19", scaricata su un dispositivo mobile. Per il controllo del green pass base, l'App deve essere impostata su "VERIFICA BASE". In caso di dubbi, è possibile richiedere un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall'App. Si ricorda inoltre che è consentito delegare la verifica del Green Pass a soggetti terzi, incaricandoli con atto formale recante le necessarie istruzioni sull'esercizio dell'attività di verifica.

Il Governo, con FAQ pubblicata nel proprio sito, specifica che "I titolari degli esercizi per i quali è richiesto il green pass base non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all'ingresso, ma possono svolgerli a campione successivamente all'ingresso della clientela nei locali".

In caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria prevista all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020 convertito in legge 35/2020 il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 fino all'applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

SOGGETTI ESENTI GREEN PASS

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 bis del decreto-legge n. 52 del 2021, coloro che sono esentati dalla vaccinazione, oltre i minori di 12 anni, possono accedere a tutte le attività per le quali è richiesto il green pass. I soggetti esentati dalla vaccinazione dovranno esibire un certificato rilasciato dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle Aziende ed Enti dei Servizi Sanitari Regionali o dai Medici di Medicina Generale o Pediatri di Libera Scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-SARS-CoV-2 nazionale.

Il Ministero della salute, con circolare del 25 gennaio 2022, ha prorogato la validità delle certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19, già emesse e di nuova emissione, sino al 28 febbraio 2022. (circolare Ministero Salute prot 5125 del 25 gennaio 2022).

La certificazione deve contenere i dati identificativi del soggetto interessato (nome, cognome, data di nascita) e i riferimenti del medico vaccinatore che rilascia la certificazione di esenzione.

NEWS AREA TECNICA

SOSTANZE PERICOLOSE - Nuovi obblighi di autorizzazione per quattro ftalati (DEHP, BBP, DBP e DIBP) già elencati in allegato XIV

https://www.apiverona.it/sostanze-pericolose-nuovi-obblighi-di-autorizzazione-per-quattro-ftalati-dehp-bbp-dbp-e-dibp-gia-elencati-in-allegato-xiv/

Fonte Normachem

Le sostanze *bis(2-etilesil) ftalato (DEHP)*, *benzil-butil-ftalato (BBP)*, *dibutil ftalato (DBP)* e *diisobutilftalato (DIBP)* sono da tempo elencate alle voci da 4 a 7 dell'allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 poiché soddisfano i criteri di cui all'articolo 57, lettera c), di detto regolamento. In altre parole, sono state elencate in quanto classificate tossiche per la riproduzione di cat.1B.
Successivamente, per le quattro sostanze sono state identificate altre proprietà che prevedono il loro inserimento in allegato XIV ai sensi dell'art.57, lettera f). In particolare:

- la sola sostanza DEHP è stata individuata come avente proprietà che perturbano il sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per l'ambiente
- tutti i 4 ftalati sono stati individuati come aventi proprietà che perturbano il sistema endocrino per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi per la salute

Alla luce di tali nuove informazioni le voci da 4 a 7 dell'allegato XIV del Reg. REACH sono state modificate indicando oltre alla reprotossicità, anche i nuovi pericoli identificati.
Da questa modifica ne nascono altre, alcune esplicite ed altre meno.
Partiamo dalle **modifiche esplicite**. Sappiamo che le sostanze in autorizzazione possono godere di esenzioni generiche e di esenzioni specifiche. Per DEHP, BBP e DBP era prevista una esenzione specifica riferita all'uso nel confezionamento primario dei medicinali. La Commissione ha riesaminato l'esenzione e ha concluso che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 58, paragrafo 2 e come tale è stata rimossa.

Ma, come anticipato, vi sono anche **impatti indiretti**, meno evidenti rispetto alle modifiche effettive del testo dell'Allegato XIV. Vediamoli nel particolare:

- L'Art.60 par.2 del Reg. REACH prevede che in fase di rilascio dell'autorizzazione, la Commissione non tiene conto dei rischi che comporta per la salute umana l'uso di una sostanza in dispositivi medici. Con l'introduzione del pericolo di interferenza endocrina per l'ambiente, l'uso di DEHP in dispositivi medici è quindi ora soggetto all'obbligo di autorizzazione;
- L'Art.56 par.6 del Reg. REACH prevede che sostanze elencate in allegato XIV solo per pericoli CMR o in quanto interferenti endocrini solo in riferimento alla salute umana non siano soggette agli obblighi di autorizzazione quando usate in materiali a contatto con alimenti. Con l'inserimento del pericolo di interferenza endocrina in relazione all'ambiente per il DEHP, questa esenzione non è più applicabile;

- L'Art.56 par.6 del Reg. REACH prevede che gli obblighi di autorizzazione non si applichino alle sostanze presenti in miscela sotto determinate soglie di concentrazione. Prima dell'inserimento del pericolo di interferenza endocrina per i quattro ftalati il limite di concentrazione era guidato solo dal pericolo di reprotossicità, quindi 0.3%. Ora il limite di concentrazione è 0.1%.

Per tutti gli usi dei 4 ftalati che oggi non sono più esentati dall'obbligo di autorizzazione sono state definite delle nuove date per la presentazione delle domande (Last Application Date) e nuove date di scadenza (applicabilità definitiva dell'obbligo di autorizzazione, Sunset Date).

Ecco le nuove date:

	Last application Date	**Sunset Date**
DEHP	**14 giugno 2023** per usi in: - materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004; - confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; - miscele contenenti DEHP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso;	**14 dicembre 2024** per usi in: - materiali destinati ad entrare in contatto con prodotti alimentari che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1935/2004; - confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; - miscele contenenti DEHP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso;
	27 novembre 2023 per gli usi nei dispositivi medici che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.	**27 maggio 2025** per gli usi nei dispositivi medici che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE
BBP/DBP	**14 giugno 2023** per usi in: - confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; - miscele contenenti BBP/DBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso;	**14 dicembre 2024** per usi in: - confezionamento primario dei medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004, alla direttiva 2001/82/CE e/o alla direttiva 2001/83/CE; - miscele contenenti BBP/DBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso;
	27 novembre 2023 per gli usi nei dispositivi medici che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE.	**27 maggio 2025** per gli usi nei dispositivi medici che rientrano nel campo di applicazione delle direttive 90/385/CEE, 93/42/CEE e 98/79/CE
DIBP	**14 giugno 2023** per usi in: - miscele contenenti DIBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso;	**14 dicembre 2024** per usi in: - miscele contenenti DIBP in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % e inferiore allo 0,3 % in peso/peso;

APPROFONDIMENTI

SICUREZZA LAVORO - Modificato il Testo Unico Sicurezza D.Lgs 81/08 con il cd. Decreto fiscale, novità per la figura del preposto
https://www.apiverona.it/sicurezza-lavoro-modificato-il-testo-unico-sicurezza-d-lgs-8108-con-il-cd-decreto-fiscale-novita-per-la-figura-del-preposto/

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 252 del 21.10.2021 la legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del decreto legge n.146/2021 recante "Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili".
Il provvedimento, in vigore dal 21 dicembre 2021, contiene alcune modifiche al Testo unico di Salute e Sicurezza sul lavoro D.Lgs. n.81/2008, relativamente alla figura del preposto, come di seguito evidenziate.

Nomina del preposto

Modifica all'art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente: è introdotta la nomina obbligatoria del preposto.

Viene introdotto **un nuovo comma "b-bis"** nell'elenco delle attribuzioni di datore e dirigente contenuto all'art.18: le due figure devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza. Il preposto non può subire pregiudizio dalla svolgimento di questa attività.

Questa figura è incaricata dal datore di lavoro per i suoi compiti di vigilanza, come già indicato nella definizione del testo unico sicurezza. La legge 215/2021 rende più chiaro questo ruolo prevedendo, tra i compiti del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto, con atto esplicito, senza precisarne la modalità (incarico personale, organigramma, mansionario, ecc). E' opportuno formalizzare la nomina, dettagliando i compiti di vigilanza, anche con riferimento alle misure di prevenzione e protezione adottate per ridurre i rischi delle singole mansioni svolte dai lavoratori sottoposti alla vigilanza del preposto.
La norma prevede inoltre che i contratti nazionali e gli accordi collettivi possano definire un emolumento specifico per questo ruolo.
Il datore di lavoro rimane sempre e comunque responsabile della vigilanza sull'operato dei preposti da lui incaricati. Si ricorda che l'omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo costituisce presupposto di sospensione dell'attività in caso di verifica in applicazione dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008.

Obblighi del preposto

Modifica all'art. 19 Obblighi del preposto: introdotti nuovi obblighi per il preposto
Viene sostituita la lettera a) dell'art. 19 sui compiti del preposto.
Oltre a sovrintendere e vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei DPI, il preposto dovrà intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, dovrà interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Viene inserita la lettera f-bis) dell'art. 19 con un nuovo compito del preposto.
Il provvedimento aggiunge un nuovo compito per i preposti: dovrà interrompere, se necessario, l'attività in caso rilevi deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e segnalare le non conformità rilevate.

Più precisamente, la legge n. 215/2021 modifica la normativa vigente chiarendo i contenuti e le modalità di esercizio dei compiti di vigilanza già attribuiti al preposto, specificando che tale attività prevede i seguenti tre obblighi:

1) l'obbligo di intervenire per modificare il comportamento non conforme dei lavoratori, fornendo loro le necessarie indicazioni in materia di sicurezza secondo le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti, in applicazione delle misure di prevenzione e di protezione collettiva ed individuale adottate;
2) l'obbligo di interrompere l'attività del lavoratore, ed informare i diretti superiori, in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza impartite;
3) l'obbligo di interrompere temporaneamente l'attività, in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza e segnalarle tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente.

Indicazione del preposto nelle attività in appalto

Modifica all'art. 26 Appalto/Subappalto: inserita la comunicazione al committente **del nome del preposto.**

Viene inserita il comma 8-bis) all'art. 26 per cui nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto, cioè viene di fatto introdotto l'obbligo di comunicazione al datore di lavoro committente del nominativo del personale che svolge la funzione di preposto.

Formazione del preposto

Modifica all'art. 37 Formazione in sicurezza sul lavoro: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione in salute e sicurezza; (ridefinizione anche dell'obbligo relativo all'addestramento; formazione in presenza dei preposti, obbligo formativo del datore di lavoro);

Viene inserito un periodo al comma 2 dell'art. 37 per quanto riguarda gli Accordi Stato Regioni: entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è chiamata ad adottare l'accorpamento e la rivisitazione degli accordi attuativi in materia di formazione, incidendo su durata; contenuti minimi; modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro; modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Vengono inseriti due periodi al comma 5 dell'art. 37 per quanto riguarda l'addestramento: a quanto già finora previsto "L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro" viene aggiunta una ulteriore precisazione:
"L'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato"

Già precedentemente la norma prevedeva che l'addestramento, a completamento del ciclo di formazione, dovesse avvenire sul luogo di lavoro, durante la normale operatività ed ad opera di persona esperta

La Legge n. 215/2021 chiarisce che l'addestramento consiste nella prova pratica per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze e dispositivi di lavoro e di protezione (collettiva ed individuale), nonché nell'esercitazione, per l'applicazione delle procedure di lavoro.
Viene quindi sancito indirettamente l'obbligo di esercitazione (di addestramento) per l'applicazione delle procedure di lavoro. Anche l'addestramento dovrà essere tracciato tenendo un apposito registro, come già previsto per i cicli formativi.

Viene sostituito il comma 7 dell'art. 37 per quanto riguarda la formazione obbligatoria anche per il datore di lavoro: viene introdotta la figura del datore di lavoro fra i soggetti che, insieme a dirigenti e preposti devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Viene introdotto il comma 7-ter all'art. 37 per la formazione del preposto: per la formazione, da effettuarsi secondo i contenuti dell'Accordo Stato-Regioni da emanarsi entro il 30 giugno 2022,è prevista **la modalità formativa in presenza** e **ripetuta con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi

Si ricorda che la mancata formazione è presupposto, in caso di verifica da parte degli organi di controllo, di sospensione dell'attività in applicazione dell'articolo 14 del d.lgs. 81/2008.

Sanzioni

Modifica all'art. 55 apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente

Viene aggiornata la lettera c) dell'art. 55 relativo alle sanzioni per il datore di lavoro e dirigente: riporta l'elenco delle sanzioni per datore di lavoro e dirigente prevedendo l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro anche per la violazione dell'articolo 37, comma 1, lettera7- ter (il nuovo obbligo formativo a cadenza biennale del preposto). Calano invece le sanzioni, arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro (invece che da 1.500 a 6.000 euro) per le violazioni di cui all'art. 18 comma 1, lettere a) nomina medico, d) fornitura DPI e z) prima parte (aggiornamento misure di prevenzione per mutamenti organizzativi/produttivi), e 26, commi 2 e 3, primo periodo (contratti di appalto e somministrazione, obblighi di coordinamento fra datori di lavoro e subappaltatori) e, si aggiunge per le violazioni dell'art. 26 comma 8 bis.

La legge 215/2021 modifica quindi anche il sistema sanzionatorio prevedendo:
- sanzioni penali per il preposto che non effettua una corretta vigilanza e che non interrompe l'attività in caso di mancata attuazione delle disposizioni di sicurezza o di rilevazione di inefficienze di mezzi e attrezzature;
- sanzioni penali per il datore di lavoro che non formalizza l'incarico del preposto, non provvede alla sua formazione con cadenza almeno biennale e non comunica i nominativi al datore di lavoro committente in caso di appalto e subappalto.

Infine vengono modificati i seguenti articoli:
art. 51: riordino degli organismi Paritetici
artt.7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento;
artt. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro)
art. 99: notifica preliminare prima dell'inizio dei lavori, alimenterà una apposita banca dati presso l'INL
Allegato I: modificate le ipotesi di sospensione dell'attività imprenditoriale